

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 1952

(58ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei mutilati dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma puniti » (N. 2323) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 546
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	545

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Casardi, Casati, Cerimenati, Cingolani, Cornaggia Medici, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Palermo, Pertini e Restagno.

PALERMO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei mutilati dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma puniti » (N. 2323) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri delle ritenute sulla paga dei militari dell'Arma puniti ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Cornaggia Medici.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, è stato costituito in ente morale l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, la quale ha per scopo di assistere fino al diciottesimo anno di età gli orfani dei militari della Arma stessa. Per questo l'Opera ha aperto fin dal luglio 1949 un convitto che ospita 141 orfani; però, non avendo un patrimonio proprio, non ha alcun cespite di entrata solido da devolvere al funzionamento del convitto. Per questo era stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati un disegno di legge che la V Commissione permanente della Camera ha approvato in sede deliberante nella seduta del 23 aprile 1952, disegno di legge per il quale verrebbero devolute a favore dell'Opera nazionale di assistenza degli orfani dei caduti dell'Arma le ritenute sulla paga dei militari dell'Arma puniti in modo rigoroso. Sembra dalle statistiche che queste ritenute ammontino

a circa 3 milioni di lire all'anno. Questo stesso disegno di legge è oggi sottoposto al nostro esame ed io esprimo all'onorevole Commissione parere favorevole all'approvazione del disegno di legge che consta di un unico articolo. Pare a me che questo disegno di legge abbia un duplice valore morale; il primo lo desumo dal fatto che questa solidarietà verso gli uomini dell'Arma deve continuare anche verso i loro figliuoli; il secondo lo riscontro nel fatto che la punizione inflitta a militari dell'Arma che contravvengono alle norme disciplinari viene a costituire un fattore di riabilitazione, cosicchè i puniti, nello scontare la punizione, sono messi in condizioni di fare anche un'opera buona. Pare che gli eventuali colpevoli abbiano espresso a questo proposito il desiderio di veder devolute, in deroga a quanto disposto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme a loro ritenute a favore degli orfani dei loro commilitoni caduti. Questa deroga concerne l'articolo 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che recava nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Invito quindi la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Credo che la proposta del relatore sarà accolta unanimemente dalla Commissione dato il carattere squisitamente umano del disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico, che è così formulato:

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri puniti di camera di punizione semplice e camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303 ».

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,15.